

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/395 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2021

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l'utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull'attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull'attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
- (2) Con il mandato M/031, intitolato «*Standardisation mandate to CEN/CENELEC concerning standards for personal protective equipment*» (Mandato di normazione al CEN/CENELEC relativo alle norme per i dispositivi di protezione individuale), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) di sviluppare e redigere norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) Sulla base della richiesta di normazione M/031, il CEN ha redatto varie nuove norme e ha rivisto una serie di norme armonizzate esistenti.
- (4) Il 19 novembre 2020 la richiesta di normazione M/031 è scaduta ed è stata sostituita da una nuova richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (5) Poiché il regolamento (UE) 2016/425 ha ripreso i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili ai dispositivi di protezione individuale stabiliti dalla direttiva 89/686/CEE, i progetti di norme armonizzate sviluppati nell'ambito della richiesta di normazione M/031 sono contemplati nella richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Si può pertanto accettare in via eccezionale che tali norme sviluppate e pubblicate dal CEN e dal CENELEC durante il periodo di transizione tra la richiesta di normazione M/031 e la richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924 non contengano un riferimento esplicito alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924.

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

<sup>(3)</sup> Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione C(2020)7924 della Commissione, del 19 novembre 2020, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (6) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN e il CENELEC hanno redatto le seguenti norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425: EN 17109:2020 sui sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici; EN ISO 20320:2020 sui protettori del polso per l'utilizzo nello snowboard, la modifica EN ISO 27065:2017/A1:2019 della norma armonizzata EN ISO 27065:2017 sui requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati e EN 61482-2:2020 sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico.
- (7) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 469:2005, quale modificata dalla norma EN 469:2005/A1:2006 e rettificata dalle norme EN 469:2005/AC:2006, e la norma armonizzata EN 1149-5:2008, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(5)</sup>. Tale revisione ha portato rispettivamente all'adozione della norma armonizzata EN 469:2020 sui requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le attività di lotta contro l'incendio e della norma armonizzata EN 1149-5:2018 sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione.
- (8) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 13595-1:2002 e EN 13595-3:2002, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(6)</sup>. Tale revisione ha portato all'adozione delle norme armonizzate EN 17092-2:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe AAA, EN 17092-3:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe AA, EN 17092-4:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe A, EN 17092-5:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe B e EN 17092-6:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe C.
- (9) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 1150:1999 e EN 13356:2001, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(7)</sup>. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 17353:2020 sull'attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio.
- (10) La Commissione, unitamente al CEN e al CENELEC, ha valutato la conformità di tali norme redatte e riviste dal CEN e dal CENELEC alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924.
- (11) Le norme armonizzate EN 17109:2020, EN ISO 20320:2020, EN ISO 27065:2017/A1:2019, EN 469:2020, EN 1149-5:2018, EN 17092-2:2020, EN 17092-3:2020, EN 17092-4:2020, EN 17092-5:2020, EN 17092-6:2020, EN 17353:2020 e EN 61482-2:2020 e la modifica EN ISO 27065:2017/A1:2019 della norma armonizzata EN ISO 27065:2017 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (12) È pertanto necessario ritirare i riferimenti della norma armonizzata EN 469:2005 quale modificata dalla norma EN 469:2005/A1:2006 e rettificata dalla norma EN 469:2005/AC:2006, delle norme armonizzate EN 1149-5:2008, EN 13595-1:2002, EN 13595-3:2002, EN 1150:1999, EN 13356:2001 ed EN ISO 27065:2017 dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dato che tali norme sono state riviste.
- (13) L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione <sup>(8)</sup> elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425, mentre l'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che sono ritirati dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a decorrere dalle date indicate in tale allegato.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/668.

<sup>(5)</sup> GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41.

<sup>(6)</sup> GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41.

<sup>(7)</sup> GU C 113 del 27.3.2018, pag. 41.

<sup>(8)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione, del 18 maggio 2020, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 19.5.2020, pag. 13).

- (15) Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme rivedute e modificate, è necessario rinviare il rispettivo ritiro dei riferimenti di tali norme figuranti nell'allegato II.
- (16) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2*

L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO I

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:

N.	Riferimento della norma
«20.	EN 1149-5:2018 Indumenti di protezione — Proprietà elettrostatiche — parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione
21.	EN 17092-2:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 2: Indumenti di classe AAA — Requisiti
22.	EN 17092-3:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 3: Indumenti di classe AA — Requisiti
23.	EN 17092-4:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 4: Indumenti di classe A — Requisiti
24.	EN 17092-5:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 5: Indumenti di classe B — Requisiti
25.	EN 17092-6:2020 Indumenti protettivi per motociclisti — parte 6: Indumenti di classe C — Requisiti
26.	EN 17109:2020 Attrezzatura per alpinismo — Sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici — Requisiti di sicurezza e metodi di prova
27.	EN 61482-2:2020 Lavori sotto tensione — Indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico — parte 2: Requisiti
28.	EN ISO 20320:2020 Indumenti di protezione per l'utilizzo nello snowboard — Protettori del polso — Requisiti e metodi di prova (ISO 20320:2020)
29.	EN 17353:2020 Indumenti di protezione — Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio — Metodi di prova e requisiti
30.	EN 469:2020 Indumenti di protezione per vigili del fuoco — Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le attività di lotta contro l'incendio
31.	EN ISO 27065:2017 Indumenti di protezione — Requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati (ISO 27065:2017). EN ISO 27065:2017/A1:2019»

## ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
«15.	EN 469:2005 Indumenti di protezione per vigili del fuoco — Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per la lotta contro l'incendio EN 469:2005/A1:2006 EN 469:2005/AC:2006	5 settembre 2022
16.	EN 1149-5:2008 Indumenti di protezione — Proprietà elettrostatiche — parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione	5 settembre 2022
17.	EN 13595-1:2002 Indumenti di protezione per motociclisti professionali — Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili — parte 1: Requisiti generali	5 settembre 2022
18.	EN 13595-3:2002 Indumenti di protezione per motociclisti professionali — Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili — parte 3: Metodo di prova per la determinazione della resistenza allo scoppio	5 settembre 2022
19.	EN 1150:1999 Indumenti di protezione — Indumenti di visualizzazione per uso non professionale — Metodi di prova e requisiti	5 settembre 2022
20.	EN 13356:2001 Accessori di visualizzazione per uso non professionale — Metodi di prova e requisiti	5 settembre 2022
21.	EN ISO 27065:2017 Indumenti di protezione — Requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati (ISO 27065:2017)	5 settembre 2022».